

IL DIRITTO DEGLI AFFARI

Anno X Fasc. 1 – 2020

MARTINO ZULBERTI

**GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL
TERZO E FALLIMENTO DEL DEBITORE ESECUTATO**

Estratto

ISSN 2281-4531

Corte di cassazione, 19 aprile 2018, n. 9624
Pres. Di Amato - Est. Frasca

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, tanto prima che successivamente alla riforma del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo dalla l. n. 228 del 2012, si deve escludere che, qualora sopraggiunga nel corso del suo svolgimento ed in una situazione nella quale il processo esecutivo sia pendente sebbene sospeso in ragione del sopravvenuto fallimento del debitore esecutato, l'art. 51 l. fall. possa giustificare la sua improcedibilità. Deve, altresì, escludersi che l'improcedibilità del processo esecutivo ai sensi dell'art. 51 l. fall. costituisca situazione di sopravvenuta carenza del requisito dell'interesse ad agire rispetto allo svolgimento del giudizio. (massima non ufficiale)

(*Omissis*). FATTO E DIRITTO

1. La Ergo Previdenza s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro la Top Service s.r.l. in liquidazione e nei confronti del Fallimento (*Omissis*) s.a.s. avverso la sentenza del 4 settembre/maggio 2014, con la quale la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del giugno 2012, con cui il Tribunale di Verona aveva provveduto sul giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, introdotto nel 2010 dalla s.r.l. Top Service, a seguito di dichiarazione negativa resa dalla qui ricorrente quale terza pignorata nella procedura esecutiva introdotta nel 2009 dalla stessa Top Service, quale creditrice della (*Omissis*) s.a.s., in forza di titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

2. Il Tribunale accertava l'esistenza di un credito di Euro 587.385,34 della debitrice esecutata nei confronti della terza pignorata qui ricorrente. Nel corso del giudizio di appello sopravveniva il fallimento della s.a.s. (*Omissis*), rimasta contumace, e, quindi, all'esito della prosecuzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, che non si costituiva, la corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice.

3. La vicenda iniziava con un pignoramento eseguito nel 2009 dalla Top Service s.r.l., sulla base di titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo. Il pignoramento veniva eseguito nei confronti della Ergo Previdenza s.p.a. riguardo alle somme dovute a qualsiasi titolo alla (*Omissis*) per asseriti crediti provvigionali relativi ad intercorso rapporto di agenzia e sino a concorrenza dell'importo di Euro 164.849,22. Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, instaurato a norma dell'art. 548 c.p.c., dalla creditrice procedente dopo una comunicazione tramite raccomandata della qui ricorrente nella quale si sosteneva l'esistenza di una posizione creditoria della terza pignorata verso la debitrice esecutata ed il successivo esito negativo dell'udienza di comparizione *ex art. 543 c.p.c.*, comma 4, la Top Service introduceva il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, nel quale, per quanto ancora interessa, sosteneva che, in dipendenza dello svolgimento del rapporto di agenzia non era debitrice nei confronti della esecutata, ma creditrice.

Con sentenza del 7 giugno 2012 il Tribunale di Verona accertava l'esistenza di un credito della (*Omissis*) verso la ricorrente pari ad Euro 587.385,34 ed assegnava un termine di sessanta giorni per la prosecuzione del processo esecutivo.

3. La sentenza veniva appellata dalla Ergo Previdenza con atto spedito per la notificazione il 28 giugno 2012 e nella costituzione della Top Service - la quale assumeva nella sua comparsa di risposta di avere riassunto il processo esecutivo con ricorso del 26 luglio 2012 (si veda il controricorso a pagina 9) e che all'esito era seguita l'assegnazione della somma pignorata in suo favore con conseguente chiusura del detto processo in data 9 ottobre 2012 (si veda il controricorso a pagina 11) - la causa veniva rimessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 marzo 2014.

4. Nelle more interveniva il fallimento della (*Omissis*) in forza di sentenza del Tribunale di Verona del 10 aprile 2013 (e non com'è scritto nell'esposizione del fatto del ricorso, con manifesto errore, il 7 giugno 2012: la data esatta indicata nel 10 aprile 2013 dalla resistente trova riscontro nell'atto di riassunzione del giudizi di appello ad iniziativa della qui ricorrente) e la Ergo Previdenza depositava ricorso ex artt. 302 e 305 c.p.c., per la prosecuzione del giudizio al dichiarato fine di non fare estinguere il processo. La corte territoriale, reputando interrotto il processo, fissava per la prosecuzione l'udienza del 25 marzo 2014, disponendo la notifica dell'atto riassuntivo, cui la Ergo Previdenza provvedeva. A seguito della riassunzione si costituiva soltanto la Top service, mentre rimaneva contumace la Curatela Fallimentare della (*Omissis*).

5. Al ricorso per cassazione, che propone quattro motivi, ha resistito con controricorso la s.r.l. Top Service, mentre la Curatela Fallimentare della (*Omissis*) non ha svolto attività difensiva.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., comma 1, e non sono state depositate conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, mentre la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione ed errata applicazione della L. Fall., artt. 51 e 107, e art. 549 c.p.c. (vecchia e nuova formulazione) in relazione a disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 3".

L'illustrazione del motivo inizia con la riproduzione della parte di motivazione della sentenza impugnata che, ancorché non lo si dichiara, il motivo intenderebbe censurare.

Essa è del seguente tenore: "In sede di scritture finali la società appellante deduce improcedibilità del presente procedimento, in quanto ancillare a procedura esecutiva individuale, per l'intervenuto fallimento del soggetto debitore, la sas (*Omissis*). L'opinione avanzata dalla spa Ergo Previdenza si fonda su datato insegnamento di legittimità ed ovviamente non tiene conto, invece, dell'insegnamento recente del Supremo Collegio – Cass. 28/09 –, che riserva esclusivamente alla procedura fallimentare tale tipo di eccezione. Nella specie non

solo la procedura fallimentare, benché regolarmente citata, non ha inteso costituirsi e così sollevare reazione di improcedibilità, ma un tanto ha pure un preciso significato pratico. Difatti la procedura esecutiva mediante pignoramento presso terzi, cui accede anche la presente causa, risulta già definita con l'assegnazione delle somme al creditore pignorante, la srl Top Service, ben prima della declaratoria di fallimento. Dunque, risultando soddisfatto il credito della società fallita mediante assegnazione a suo debitore, alcun interesse poteva avere al presente giudizio la procedura fallimentare”.

1.1. Dopo la riproduzione della motivazione, la ricorrente svolge in primo luogo argomentazioni con cui sostiene:

a) che l'affermazione della sentenza impugnata che la procedura esecutiva sarebbe stata definita con l'assegnazione sarebbe priva di fondamento, perché “non si vede come possa essere avvenuta una assegnazione, giuridicamente valida visto che ad Ergo Previdenza S.p.A. non è stata notificato, mai, né il ricorso per riassunzione del procedimento esecutivo, né una comunicazione di Cancelleria relativa alla fissazione dell'udienza per la riassunzione del procedimento esecutivo”;

b) che errata, pertanto, sarebbe l'assunto della corte di merito che, essendo stata assegnata la somma alla Top Service prima della declaratoria del fallimento, la curatela fallimentare non avrebbe avuto possibilità di intervenire;

c) che, se pure l'assegnazione vi fosse stata, la ricorrente avrebbe potuto ecceperne la nullità, non essendone stata resa edotta;

d) che infondata sarebbe stata la statuizione con cui è stata rigettata la sua eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 51 c.p.c., perché si sarebbe posta in violazione della L. Fall., art. 51, e art. 107.

Di seguito a tali affermazioni, si evoca Cass. n. 25963 del 2009, per desumere dalla sua esegesi della L. Fall., art. 107, (il testo riguardo al quale si argomenta nemmeno viene individuato, nonostante le sostituzioni e modifiche che ha subito dalla riforma del 2005 in poi), che detta norma sancirebbe una sostituzione ope iuris del curatore al creditore individuale nella possibilità di dare impulso al processo esecutivo. Tanto si prospetta per sostenere - se ben si comprende le poco chiare argomentazioni - che spetta esclusivamente all'iniziativa del curatore fallimentare dare impulso alla procedura esecutiva, atteso che il potere del creditore procedente verrebbe automaticamente meno ai sensi della L. Fall., art. 51.

1.2. Dopo tali deduzioni, dalle quali non è dato comprendere come e perché la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 107 (che dovrebbe venire in gioco nel testo di cui al comma 6, rimasto immutato dopo la sostituzione della norma, disposta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 98), si passa ad argomentare la violazione dell'art. 51 di quella legge, evocando il contrasto, esistente sulla sua applicabilità al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo in seno alla giurisprudenza di questa Corte fra la soluzione positiva di cui alla remota Cass. n. 789 del 1962 e la soluzione negativa accolta dalla più recente Cass. n. 28 del 2009. Quindi, si sostiene che la tesi preferibile sarebbe quella di cui alla sentenza meno recente, adducendo - peraltro in modo

nient'affatto esplicito, ma con enunciazioni che tuttavia fanno comprendere a questa Corte l'asserto - che la rimodulazione operata dalla L. n. 228 del 2012, quanto alle modalità di svolgimento del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo dovrebbe indurre a preferire la soluzione positiva, come sarebbe stato sostenuto dalla dottrina.

1.3. Il Collegio osserva innanzitutto che nell'illustrazione del motivo non è dato cogliere, o almeno non è dato coglierli in modo chiaro, i termini dell'enunciazione di una censura di violazione della L. Fall., art. 107: ciò, sia per la mancata individuazione del come e del perché la sentenza impugnata avrebbe violato la norma, sia delle ragioni per cui sarebbe potuta venire in rilievo o direttamente o indirettamente. Sotto questo secondo profilo non è dato comprendere e comunque non è espresso in modo chiaro in che modo l'esegesi dell'art. 107 di cui si ragiona, invocando il precedente di questa Corte, dovrebbe interferire con quella che poi si prospetta in riferimento all'art. 51.

1.3. Riguardo alla censura di violazione della L. Fall., art. 51, si deve rilevare che nella stessa esposizione del motivo si allude ad una circostanza che - indipendentemente dalla scelta della soluzione esegetica valida sulla sua incidenza o meno sul giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - assumerebbe valore dirimente per rendere superflua la risoluzione del relativo problema esegetico e, quindi, del contrasto fra la vecchia e la nuova decisione di questa Corte.

Infatti, la ricorrente, con riguardo all'affermazione della sentenza impugnata che nel processo esecutivo vi era stata, a seguito di riassunzione, l'assegnazione della somma alla creditrice pignorante anteriormente alla declaratoria del fallimento della debitrice pignorata, assume che tale assegnazione sarebbe giuridicamente invalida, ma, in tal modo non pone in discussione che essa si fosse verificata.

Non pone, cioè in discussione che il processo esecutivo si fosse concluso prima della declaratoria del fallimento.

Ebbene, poichè nel processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi l'ordinanza di assegnazione chiude pacificamente il processo esecutivo (*ex multis*: Cass. n. 4505 del 2011 e n. 17524 del 2011), risulta palese che, in ragione di tale chiusura, la sopravvenienza del fallimento, quand'anche si ravvisasse applicabile l'art. 51, al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (sebbene secondo la disciplina che regolava quello oggetto del presente giudizio), escluderebbe tale applicabilità in concreto.

Queste le ragioni.

1.3.1. La tesi propensa ad affermare che quel giudizio sarebbe ricaduto da sempre ed ora ricadrebbe nel divieto di cui all'art. 51, in ragione della sua strumentalità a determinare la possibilità della prosecuzione del processo esecutivo, se anche si condividesse, risulterebbe infatti applicabile, proprio per la ragione con cui viene giustificata, solo fino a quando quella strumentalità sia configurabile. Se il processo esecutivo, in pendenza del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo sia proseguito, come accaduto - per quello che deduce la resistente - a seguito di

riassunzione nel termine disposto dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Verona (che, nel regime anteriore alla riforma di cui alla L. n. 228 del 2012, venne pronunciata stante la regolamentazione di quel giudizio da esso disposto secondo l'ordinaria disciplina dei gradi di giudizio), la sua successiva conclusione con l'ordinanza di assegnazione prima della dichiarazione di fallimento della debitrice esecutata comportava il venir meno della strumentalità del giudizio stesso, sebbene ancora pendente, come nella specie, in appello a seguito di impugnazione di quella sentenza. In pratica, allo stesso modo di come il fallimento non può determinare l'effetto dell'improseguibilità del processo esecutivo già chiuso all'atto del suo intervento, analoga soluzione meriterebbe la questione della improseguibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo strumentale al processo esecutivo.

Dunque, pur quando, nella specie nel regime anteriore alla riforma di cui alla L. n. 228 del 2012, si fosse voluto sostenere che la L. Fall., art. 51, era idoneo a giustificare l'improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la verifica della cessazione del processo esecutivo durante la pendenza di quel giudizio e prima della sopravvenienza del fallimento del debitore, escludeva necessariamente la possibilità di giustificarla per l'assorbente ragione che, venuto meno l'oggetto riguardo al quale la sopravvenienza del fallimento impediva la continuazione della tutela giurisdizionale, cioè il processo esecutivo, il venir meno della strumentalità rispetto ad esso del detto giudizio faceva cadere il presupposto per l'estensione ad esso dell'art. 51.

1.3.2. D'altro canto, la prosecuzione in tale caso del giudizio accertativo, naturalmente previa riassunzione - come avvenuto nella specie - nei riguardi del fallimento, non poteva apparire contraria alla logica di svolgimento della tutela concorsuale, giacché lo scopo del giudizio, cioè quello di accertare nel contraddittorio del creditore procedente se esistesse all'atto del pignoramento il credito del debitore esecutato fallito nei confronti del terzo *debitor debitoris* bene poteva continuare ad essere perseguito, perché tale accertamento avrebbe potuto in ipotesi essere utilizzabile sia nell'interesse del creditore procedente sia della massa, rispettivamente: a) per giustificare l'esito soddisfacente del processo esecutivo (qualora il credito fosse stato esistente al momento del pignoramento), b) o per rimmetterlo in discussione (qualora fosse risultato che il credito assegnato al creditore procedente non esisteva o esisteva solo in parte).

Vi è da dire anzi che quanto appena osservato resta valido in ogni caso anche a proposito del nuovo regime introdotto dalla L. n. 228 del 2012, in cui le questioni insorte sulla dichiarazione del *debitor debitoris* sono decise in prima battuta in via sommaria dal giudice dell'esecuzione con un'ordinanza risolutiva che è poi impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi: dunque, se, a seguito dell'esito del giudizio di opposizione agli atti il processo esecutivo sia riassunto in pendenza dell'eventuale impugnazione in Cassazione ed il fallimento del debitore esecutato sopraggiunga pendente detto giudizio ma dopo la chiusura del processo esecutivo con l'assegnazione, parimenti non è sostenibile che la Corte di Cassazione al

momento della decisione, pur se si ipotizzi l'astratta applicabilità dell'art. 51, debba farne applicazione. E ciò sempre per il venir meno della pretesa ragione giustificativa dell'applicazione.

1.3.3. Nè, ritornando alla vicenda oggetto di processo e come sostiene parte ricorrente, può avere rilievo la circostanza che il processo esecutivo sarebbe stato riassunto senza che il ricorso in riassunzione fosse stato ad essa notificato ed alla debitrice esecutata e senza che fosse stata comunicata l'udienza fissata per dar corso alla riassunzione.

Invero, si deve certamente rilevare che - nonostante il silenzio della legge riguardo alla fattispecie riassuntiva conseguente ad esito positivo del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nella norma che regola espressamente la riassunzione del processo esecutivo, cioè l'art. 627 c.p.c. - si doveva e si deve ritenere che detta fattispecie tanto nel regime ante L. n. 228 del 2012, quanto in quello attuale fosse e sia regolata dallo stesso art. 627 (e ciò pur nella contemplazione dei dicta che ai diversi effetti della riassunzione dopo giudizio distributivo ex art. 512 c.p.c., ha ritenuto di fare Cass. n. 26889 del 2014 nella situazione anteriore alla riforma di cui al D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, ipotizzando l'applicabilità in detta ipotesi dell'art. 297 c.p.c., i quali - ammesso che siano divisibili - non potevano e non possono valere con riferimento alla specie di riassunzione in esame, atteso che la riassunzione per l'esito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo può avvenire solo in caso di esito positivo dell'accertamento e non indifferentemente anche per il caso di esito negativo, cosa che ha indotto detta decisione ad escludere l'applicazione dell'art. 627).

E si deve, altresì, considerare che il ricorso in riassunzione esigesse come esige tuttora che, a seguito del ricorso in riassunzione depositato dal creditore procedente, il Giudice dell'Esecuzione dovesse, come debba, fissare un'udienza ai sensi dell'art. 487 c.p.c., per provvedere sul corso dell'esecuzione con la conseguenza che, dunque, della riassunzione e dell'udienza il detto Giudice debba disporre darsi comunicazione agli altri soggetti coinvolti, cioè il debitore esecutato ed il debitor debitoris (terzo pignorato).

La ragione è ovvia: la ripresa del processo esecutivo deve avvenire dal momento in cui la causa di sospensione (*ex lege*) si era verificata e, dunque, nel relativo contesto procedimentale.

E tale momento nella disciplina ante 2012, ma anche in quella successiva, era ed è l'udienza di comparizione del terzo, posto che, tanto nel vecchio regime l'automatico provvedimento di blocco del processo esecutivo conseguente ad una dichiarazione negativa o alla mancanza della dichiarazione, quanto nel nuovo il provvedimento del giudice che esprime l'ordinanza risolutiva delle contestazioni poi opposta ex art. 617 c.p.c., erano e sono adottabili in udienza o a seguito di riserva (art. 186 c.p.c.), che sempre un'appendice dell'udienza rappresenta; necessariamente si deve fissare un'udienza ai sensi dell'art. 485 c.p.c..

Dunque della riassunzione doveva darsi notizia certamente alla ricorrente, perchè su di essa si sarebbe dovuto provvedere in udienza della quale essa avrebbe dovuto avere comunicazione, mentre essa sostiene di non averla avuta.

1.3.4. Tanto premesso, si deve, tuttavia, rilevare che del tutto erroneamente la ricorrente sostiene, però, che l'ipotetica mancata comunicazione avrebbe dovuto considerarsi dalla corte territoriale come ragione che, determinando l'invalidità del provvedimento di assegnazione (per difetto di contraddittorio), rendeva, parrebbe di capire, irrilevante l'ordinanza di assegnazione e, dunque, la chiusura del processo esecutivo.

Tale assunto è privo di pregio.

Una volta avuta notizia della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, la ricorrente avrebbe dovuto provvedere ad impugnarla tempestivamente con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi per far valere la nullità derivante dalla mancata notificazione dell'udienza fissata a seguito della riassunzione. A detta opposizione si doveva ritenere legittimata in quanto sussisteva il suo interesse e considerato che il terzo pignorato si deve ritenere legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi quando l'atto dell'esecuzione lede la sua posizione (in termini Cass. n. 3888 del 2015).

In mancanza di esperimento di tale rimedio la ricorrente non poteva invece ritenersi ammessa a dedurre nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo la lesione della sua posizione, pretendendo che l'ordinanza di assegnazione di chiusura del processo esecutivo fosse considerata invalida incidenter tantum: è sufficiente osservare che lo esclude la natura necessariamente impugnatoria dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

Mette conto, poi, di ricordare, ove fosse necessario giustificare l'assegnazione del termine per la riassunzione da parte della sentenza di primo grado, che è stato affermato che: "La sentenza di primo grado che definendo il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e di cui all'art. 548 c.p.c., nell'alveo di una procedura esecutiva presso terzi - accerti l'esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo deve contenere la fissazione del termine perentorio per la prosecuzione del giudizio esecutivo sospeso, il quale, a seguito della riassunzione tempestiva, prosegue, a prescindere dal passaggio in giudicato della detta sentenza, riferendosi l'art. 549 c.p.c., alla "sentenza che definisce il giudizio" ed essendo tale il provvedimento di merito che decide su tutte le domande proposte e le relative eccezioni anche se non passata in giudicato, restando rilevante tale profilo solo ove la sentenza non abbia fissato il termine per la riassunzione". (Cass. n. 23325 del 2010).

Tale assunto è ora confermato dalle ragioni esposte da Cass. n. 24447 del 2011 a proposito dell'esegesi dell'art. 627 c.p.c., a giustificazione del principio di diritto secondo cui: "A seguito dell'introduzione, per effetto della novellazione dell'art. 282 c.p.c., da parte della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 33, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, l'art. 627 c.p.c., nella parte in cui allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa

giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione all'esecuzione, deve essere inteso nel senso che tale momento segna soltanto il "dies a quo" del termine per la riassunzione (che, se la sentenza viene impugnata, non decorre, venendo sostituito dal momento della comunicazione della sentenza di appello che rigetti l'opposizione) e non il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell'immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 282 c.p.c., nasce con la sua stessa pubblicazione". (Cass. 24477/2011).

Dunque, la riassunzione bene potè avvenire, come ha dedotto la resistente a seguito della fissazione del relativo termine da parte della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona.

1.4. Le considerazioni svolte renderebbero a questo punto superfluo esaminare la questione del se il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo diventi improseguibile a seguito della sopravvenienza del fallimento, con la conseguenza della inammissibilità del motivo in parte qua.

Senonché, l'esistenza del contrasto fra la vecchia decisione del 1962 e quella del 2009, congiunte al fatto che nella dimensione del nuovo giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo la dottrina è incline a vedere una ancora maggiore giustificazione della soluzione adottata dalla prima, inducono ad esaminare la questione ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3.

1.4.1. Il Collegio ritiene che si debba dare continuità all'orientamento più recente, sul quale ha fatto leva la sentenza impugnata, cioè quello di cui a Cass. n. 28 del 2009.

Tale decisione ebbe a motivare in questi termini: "Ma a prescindere da tutto ciò, è agevole rilevare sul piano generale che, una volta che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo sia stato promosso, esso può proseguire anche se il processo esecutivo si debba arrestare, perchè permane l'interesse delle parti (anche dello stesso debitore che ottiene l'accertamento del proprio credito nei confronti del terzo) all'accertamento del credito. Nel caso concreto non sussistono dubbi in ordine all'interesse del curatore a tale accertamento. Di tale affermazione si ha conferma avendo riguardo al sistema normativo cui si riferisce. Così, ad esempio, l'art. 678 c.p.c., in tema di esecuzione del sequestro conservativo sui mobili e sui crediti, affida al terzo la scelta di chiedere l'immediato accertamento dei propri obblighi piuttosto che accettare la sospensione del giudizio sulle controversie relative a tale accertamento fino all'esito del giudizio sul merito tra creditore e debitore. Questa norma dimostra l'autonomia dei due giudizi".

L'argomento desunto dall'art. 678 c.p.c., per la verità appare debole in relazione alla specialità della norma dell'art. 51 della L.F., che sancisce non una sospensione, ma l'improseguibilità, dovendo l'attività esecutiva procedere nella sede concorsuale.

L'altra argomentazione è condivisibile ed a suo favore militano le seguenti ulteriori considerazioni.

1.4.2. Preliminarmente si deve rilevare che la vicenda di cui è processo pertiene ad un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo regolato secondo lo schema anteriore alle modificazioni introdotte n. dell'art. 548 c.p.c., dalla L. n. 228 del 2012, nel quale, come del resto nell'assetto originario del codice di rito, quel giudizio si ricollegava automaticamente sia alla mancata comparizione del terzo a rendere la dichiarazione, sia al rifiuto di renderla, sia all'esistenza di contestazioni.

Con riferimento a quell'assetto normativo la remota Cass. n. 789 del 1962, che esprime l'altro termine del contrasto, aveva statuito che: "Nel procedimento di espropriazione presso terzi, il giudizio che il creditore pignorante, qualora manchi la dichiarazione del terzo o sorgano contestazioni intorno ad essa, promuove allo scopo di fare affermare l'esistenza del credito o del bene nel patrimonio del debitore ai fini dell'esecuzione (art. 548 c.p.c.), è un giudizio di cognizione che incide indissolubilmente nell'esecuzione e, pertanto, qualora sopraggiunga il fallimento del debitore, rientra nella previsione di cui alla L. Fall., art. 51, il quale stabilisce che, salva diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita e, cioè, che tutti gli atti di esecuzione forzata, e le questioni che sorgono intorno ad essi, sono attratti nel procedimento unitario fallimentare sotto la direzione di un unico ufficio esecutivo".

Quell'affermazione risultava ispirata dall'idea, puramente descrittiva, che il giudizio in questione fosse funzionale all'esecuzione.

Ma, in realtà, tale funzionalizzazione non poteva certo spiegare l'allargamento ad un giudizio di cognizione della norma sulla improcedibilità sancita con riguardo al processo esecutivo.

Quella norma aveva come ha certamente natura eccezionale quale norma per così dire di "blocco" di una forma di tutela giurisdizionale quale quella esecutiva.

La norma avrebbe potuto al più giustificare, una volta tenuti in conto i principi che presidono all'esercizio dell'azione, una chiusura del processo di accertamento dell'obbligo del terzo per sopravvenuta carenza della condizione dell'interesse ad agire, sul riflesso che, non essendo perseguibile il processo esecutivo ed essendo l'accertamento dell'obbligo del terzo soltanto servente rispetto ad esso, cioè diretto ad accertare se il credito esisteva ai fini dell'assoggettamento all'esecuzione, detto interesse si sarebbe dovuto dire venuto meno.

La tesi sostenibile sarebbe stata, dunque, non quella della diretta applicabilità dell'art. 51, bensì quella di una normale applicazione della regola dell'interesse ad agire.

1.4.3. Senonché, una simile tesi non si può reputare convincente.

Si deve considerare che, pur determinatasi l'improcedibilità del processo esecutivo, risulta ingiustificato sostenere che l'impossibilità di utilizzare l'accertamento del credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato a favore del creditore procedente nel processo esecutivo divenuto appunto improseguibile determini una carenza di interesse ad agire.

Intanto nel rapporto fra debitore esecutato fallito e terzo pignorato suo debitore la prosecuzione del giudizio con il coinvolgimento del curatore fallimentare, previa riassunzione nei suoi confronti, si presenta utile, in quanto il suo esito positivo si risolve nell'acquisizione alla massa fallimentare dell'accertamento del credito, giacché nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo il relativo accertamento dell'esistenza del credito certamente dà luogo a cosa giudicata fra *debitor debitoris* e debitore esecutato. Sarebbe paradossale escludere che un processo di cognizione si svolga, sebbene su richiesta di un terzo estraneo al rapporto di credito-debito, il creditore procedente, senza por capo a detto accertamento anche fra le parti del detto rapporto. E ciò risulta non meno vero se pure si consideri che l'accertamento avviene eventualmente nei limiti dell'importo del credito per cui l'esecuzione era stata introdotta: è sufficiente osservare, in disparte gli atteggiamenti delle parti del rapporto di credito-debito, che comunque anche in tale caso il rapporto fondamentale, la fattispecie costitutiva del credito pignorato risulta necessariamente accertata, in ossequio all'oggetto del giudicato.

In secondo luogo, ponendosi dal punto di vista del creditore procedente contro il fallito ed in vista di una richiesta di ammissione al passivo proprio del credito azionato con il processo esecutivo, detto accertamento dell'esistenza a favore del fallito e, dunque, della curatela, del credito, proprio perché determinante un effetto favorevole alla massa fallimentare, si presentava come si presenta altrettanto utile per la prospettiva del creditore procedente di trovare soddisfazione in sede fallimentare al proprio credito.

Inoltre ed in ogni caso, la prosecuzione del giudizio presentava un sicuro interesse sempre per il creditore procedente in vista di un'eventuale cessazione o revoca del fallimento e, dunque, del ritorno *in bonis* del debitore già esecutato e della sua successiva sottoposizione ad una nuova esecuzione. È palese che, in sede di nuova esecuzione, il terzo debitore del già fallito esecutato avrebbe potuto e potrebbe contestare nuovamente la sua posizione debitoria, provocando la necessità di un nuovo giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ma con l'effetto dissuasivo che in tale giudizio avrebbe certo operato il vincolo del precedente giudicato, con la conseguenziale facilità e rapidità di svolgimento del giudizio stesso.

1.4.4. Ne segue allora che la tesi della vecchia sentenza del 1962 non era affatto convincente, come del resto il correlato orientamento dottrinale cui essa si richiamava.

Le notazioni, svolte, inoltre, ancorché la dottrina abbia sostenuto che, a seguito del sopraggiungere della riforma della L. n. 228 del 2012, i dubbi sull'applicabilità dell'art. 51 sarebbero definitivamente superabili, dando rilievo alla circostanza che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è costruito come giudizio endoesecutivo, sembrano anche più che sufficienti invece a mantenere la soluzione negativa, atteso che l'assoggettamento alla forma dell'art. 617 c.p.c., del relativo giudizio non toglie che tale giudizio sia un giudizio di cognizione la cui utilità si configura esistente nei termini su indicati.

Si deve, poi, aggiungere, per una volta valorizzando il principio esegetico dell'intenzione del legislatore, che la L. n. 5 del 2006, con il suo art. 48, ebbe a sostituire il testo dell'art. 51, estendendo espressamente alle azioni cautelari la improcedibilità (conforme a quanto riteneva da tempo la giurisprudenza di questa Corte), oltre che l'impossibilità di inizio di azioni nuove: ebbene il silenzio serbato sul giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo appare significativo e, i rafforza la ricostruzione qui sostenuta.

1.5. Deve, dunque, a norma dell'art. 363 c.p.c., comma 3, enunciarsi il seguente principio di diritto: "In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, tanto prima che successivamente alla riforma del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo dalla L. n. 228 del 2012, si deve escludere che, qualora sopraggiunga nel corso del suo svolgimento ed in una situazione nella quale il processo esecutivo sia pendente sebbene sospeso in ragione della sua pendenza, l'art. 51 della legge fallimentare possa giustificare la sua improcedibilità. Deve, altresì, escludersi che l'improcedibilità del processo esecutivo ai sensi dell'art. 51 costituisca situazione di sopravvenuta carenza del requisito dell'interesse ad agire rispetto allo svolgimento del giudizio".

Il primo motivo è, dunque, rigettato (*Omissis*).

GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO E FALLIMENTO DEL DEBITORE ESECUTATO

MARTINO ZULBERTI
Ricercatore
nell'Università di Milano ()*

1. – Con l'ordinanza n. 9624 del 2018 la Cassazione prende posizione sulle sorti del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo – nella disciplina precedente alle modifiche introdotte agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 – in caso di dichiarazione di fallimento del debitore esecutato. Posto che, a mente dell'art. 51 l. fall., le esecuzioni individuali, anche quando il pignoramento sia eseguito presso terzi, non possono essere proseguite in caso di fallimento del debitore esecutato, si pone il problema di stabilire quali siano le sorti del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

Secondo un primo indirizzo, l'improcedibilità che colpisce, ai sensi dell'art. 51 l. fall., l'esecuzione individuale per sopraggiunto fallimento del debitore esecutato si estenderebbe anche al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, vuoi sull'assunto per il quale questo giudizio, ancorché di cognizione, «incide indissolubilmente nell'esecuzione, perché

tende, a norma dell'art. 549 c.p.c., ad una pronuncia giurisdizionale di accertamento circa la sussistenza del debito pignorato o la detenzione delle cose pignorante, che deve sostituire l'omessa o contestata dichiarazione»¹, vuoi perché, comunque, l'art. 51 l. fall. sarebbe applicabile anche al di fuori dell'espropriazione forzata, coinvolgendo tutte le azioni "indirettamente esecutive", fra le quali anche il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui al previgente art. 548 c.p.c.².

Per contro, secondo un diverso ordine di idee, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui al previgente art. 548 c.p.c. subirebbe un'interruzione in ragione del fallimento del debitore con possibilità di essere riassunto nel contraddittorio del curatore fallimentare: il divieto di azioni esecutive sancito dall'art. 51 l. fall. riguarderebbe solo le procedure esecutive e non anche i giudizi di cognizione ordinaria, qual è quello di accertamento dell'obbligo del terzo³. A questa impostazione ha aderito anche una parte della giurisprudenza di legittimità che – ponendosi così in contrasto con quanto sostenuto in precedenza⁴ – ha ritenuto che l'improcedibilità del processo esecutivo in caso di sopraggiunto fallimento del debitore esecutato, non si estenda al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo il quale, se già instaurato, potrebbe proseguire⁵.

Questo orientamento muoveva dall'idea che il giudizio d'accertamento dell'obbligo del terzo non sarebbe volto solo ad individuare l'oggetto del pignoramento, ma sarebbe stato altresì idoneo a portare ad una decisione sul rapporto fra debitore esecutato e terzo pignorato (secondo la tesi c.d. del "doppio oggetto" sostenuta da Cass. 13 ottobre 2008, n. 25037⁶): secondo questa ricostruzione, procedimento di esecuzione e giudizio *ex art.* 548 c.p.c. sarebbero fra loro autonomi, in ragione dell'idoneità del secondo a condurre

(*) Email: martino.zulberti@unimi.it.

¹ Cfr. Cass. 20 aprile 1962, n. 789, in *Foro it.*, 1962, I, 1728 ed in *Dir. fall.*, 1962, II, 276. Conf. Trib. S. Maria Capua Vetere 1 febbraio 1992, in *Dir. fall.*, 1992, II, 1192; Trib. Roma, 14 gennaio 1960, in *Temi rom.*, 1960, II, 451; Pret. Roma, 26 aprile 1965, n. 121, in *Temi rom.*, 1965, 548. In dottrina, cfr. V. DE MARTINO, *Nuovo commentario teorico-pratico alla legge fallimentare*, III, Novara, 1980, 1632; A. CARON, F. MACARIO, *Effetti del fallimento per i creditori*, in U. APICE (a cura di), *Trattato di diritto delle procedure concorsuali*, I, Torino, 2010, 460

² A. SCALA, *sub art.* 51, in F. SANTANGELI (a cura di), *Il nuovo fallimento*, Milano, 2006, 247

³ App. Roma 24 febbraio 1960, n. 368, in *Dir. fall.*, 1960, 501 ss., con nota di S. PELLITTI, *Un singolare caso di illusione ottica processuale*.

⁴ Cass. 20 aprile 1962, n. 789, cit.

⁵ Cass. 7 gennaio 2009, n. 28. Conf., in dottrina, S. DI AMATO, *Gli effetti del fallimento rispetto ai creditori*, in L. PANZANI (diretto da), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2^a ed., Torino, 2012, 292

⁶ Sul punto, per approfondimenti, cfr. R. ROSSI, *Sul giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Annechchino*, Napoli, 2005, 591 ss.; L. PELLE, *Sull'oggetto del giudizio di accertamento del diritto pignorato nell'espropriazione presso terzi*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, 611 ss.

ad un accertamento sul diritto del debitore. Lo prova il fatto che, muovendo da siffatta premessa, si affermava che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo avrebbe potuto proseguire anche in quei casi, diversi dalla improcedibilità, in cui comunque il processo esecutivo non fosse stato portato a termine, come nell'ipotesi di una sua estinzione⁷ o di dichiarazione di nullità del pignoramento in accoglimento di un'opposizione agli atti esecutivi⁸.

2. – In questo quadro interpretativo, si colloca l'ordinanza segnalata, che dà continuità alla più recente soluzione ed afferma che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo avrebbe perciò potuto proseguire anche a seguito della sopravvenuta improcedibilità dell'esecuzione per fallimento del debitore esecutato. La Corte osserva in primo luogo che l'idea per la quale il giudizio di accertamento, *ex art. 548 c.p.c. previgente*, possa essere dichiarato improcedibile *ex art. 51 l. fall.* non considera l'eccezionalità di quest'ultima previsione, non estensibile ad un giudizio di cognizione ordinaria quale era quello di accertamento dell'obbligo del terzo. In secondo luogo, la l. n. 5/06 ha ampliato la portata del divieto di cui all'art. 51 l. fall. alle azioni cautelari, ma nulla ha stabilito per il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, sicché tale silenzio suffragherebbe la lettura restrittiva della disposizione. In terzo luogo, l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, una volta esteso al rapporto sostanziale fra debitore e terzo pignorato, porta ad "autonomizzarlo" dalla procedura esecutiva.

È decisivo infatti, secondo la Corte, il fatto che la sentenza resa a valle di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo trascende la procedura esecutiva, perché mira a decidere del rapporto fra debitore e terzo pignorato. A seguito del fallimento del debitore, pertanto, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo si interromperebbe *ex art. 43 l. fall.*, ma andrebbe al contempo riconosciuto l'interesse all'accertamento della sussistenza del credito tanto da parte del curatore fallimentare, il quale potrebbe riassumere

⁷ Così Cass. 13 aprile 1979, n. 2194, in *Giur. it.*, 1980, I, 1742, con nota di F. BUCOLO. In senso contrario, R. VACCARELLA, voce *Espropriazione presso terzi*, in *Dig. it.*, VIII, Torino, 1992, 118; P. FRISINA, *Espropriazione forzata di crediti di lavoro e regime della competenza nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 1984, I, 457; A. SALETTI, *Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1014; nonché A. TRAVI, voce *Espropriazione presso terzi*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1964, IV, 964, ancorché, forse non del tutto coerentemente, con la premessa, accolta dall'A., per la quale il giudicato del giudizio di accertamento non atterrebbe al rapporto sostanziale fra debitore e terzo pignorato e, comunque, fatta salva l'ipotesi in cui l'oggetto del giudizio non fosse stato esteso anche ad esso su istanza di parte.

⁸ V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, 3ª ed., Napoli, 1957, 206. *Contra*, Trib. Genova 7 maggio 1947, in *Giur. it.*, 1948, I, 2, 114, con nota critica di E. ALLORIO, *Legame tra esecuzione e accertamento nell'esecuzione forzata presso terzi* e, in dottrina, R. VACCARELLA, *loc. ult. cit.*

il giudizio in luogo del debitore, quanto da parte del creditore procedente, in quanto la decisione favorevole, per un verso, permetterebbe di acquisire alla massa il credito e, per altro verso, gioverebbe anche al creditore procedente in vista di una sua insinuazione al passivo, nell'ottica così di trovare soddisfacimento del proprio credito in sede fallimentare.

In chiusura, la Corte afferma che le considerazioni svolte in relazione al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo non perderebbero validità successivamente alle modifiche operate al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui alla l. 24 dicembre 2012, n. 228. La riformata disciplina dell'accertamento dell'obbligo del terzo stabilisce che, se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, spetta al giudice dell'esecuzione risolvere tali contestazioni, su istanza di parte e nel contraddittorio tra le parti ed il terzo, con ordinanza impugnabile con le forme di cui all'art. 617 c.p.c.: il giudizio, dunque, si snoda in due fasi, la prima, necessaria, in sede esecutiva e definita dallo stesso giudice dell'esecuzione, la seconda, eventuale, in sede di cognizione ordinaria, che si apre in caso di impugnazione dell'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione.

3. – L'ordinanza in rassegna, peraltro, là dove estende il principio di diritto al nuovo giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, sembra riferirsi alla sola fase che si svolge in sede di cognizione, vale a dire quella che si apre a seguito dell'impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Difatti, davanti al giudice dell'esecuzione mi pare difficile ipotizzare l'applicazione dell'art. 43, comma 3, l. fall.⁹. Del resto, l'art. 107, comma 6, l. fall. stabilisce – con una soluzione ripresa per la liquidazione giudiziale dall'art. 216, comma 10, CCII – che il curatore, in alternativa a chiedere la pronuncia di improcedibilità, può subentrare sostituendosi al creditore – e non al debitore – nelle procedure esecutive, anche presso terzi¹⁰, che proseguono come forma di liquidazione concorsuale svolta in sede esecutiva.

⁹ Ma per un'apertura in tal senso, cfr. C. DI CORRADO, *sub art. 51*, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2007, 353; P. BOSTICCIO, *sub art. 51*, in LO CASCIO (a cura di), *Codice commentato del fallimento*, 4^a ed., cit., 600.

¹⁰ G.M. NONNO, *sub art. 107*, in M. FERRO (a cura di), *La legge fallimentare*, 3^a ed., cit., 1482; M. MORAMARCO, *sub art. 107*, in A. NIGRO, M. SANDULLI, V. SANTORO (a cura di), *La legge fallimentare dopo la riforma*, II, Torino, 2006, 1506; M. MONTANARO, *Il sistema riformato*, cit., 152; P. FARINA, *L'aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate*, cit., 461; M. CIRULLI, *Espropriazione singolare e fallimento del debitore*, in *Dir. fall.*, 2016, 1489, per il quale il curatore potrebbe financo chiedere l'assegnazione del credito pignorato.

Inoltre, l'opinione prevalente esclude che in sede esecutiva il giudice renda un accertamento sul rapporto sostanziale, dal momento che, per alcuni, l'ordinanza risolutiva delle contestazioni costituirebbe un semplice atto esecutivo, di per sé inidoneo al giudicato, e, per altri, avrebbe natura decisoria, ma il rapporto sostanziale rimarrebbe al di fuori del *decisum*¹¹.

Senonché, anche in sede di impugnazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, proponibile nei termini e le forme di cui all'art. 617 c.p.c., secondo quanto dispone l'art. 549 c.p.c., il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo non conduce, secondo i più, ad una decisione idonea al giudicato sul rapporto sostanziale fra debitore e terzo¹². Per tale ragione l'estensione del principio predicato dalla Corte con riferimento al sistema antecedente alle modifiche del 2012 – per il quale il curatore potrebbe riassumere il giudizio di accertamento per ottenere una decisione sul credito del debitore verso il terzo – non sembra condivisibile, poggiando su una concezione dell'oggetto del giudizio *ex art. 549 c.p.c.* che non merita adesione.

¹¹ Cass. 24 settembre 2019, n. 23644. In dottrina, cfr. G. BONGIORNO, *Le novità in materia di espropriazione presso terzi*, in C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013*, coordinato da G. Ruffini, Torino, 2013, 353; M. BOVE, *La nuova disciplina in materia di espropriazione del credito*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 17; B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, 4^a ed., Torino, 2016, 222; V. COLESANTI, *Novità (non liete) per il terzo debitore (cinquant'anni dopo!)*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2013, 1259 ss.; A. SALETTI, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, in *Riv. esec. forz.*, 2013, 24; G. TOTA, *Individuazione e accertamento del credito nell'espropriazione forzata presso terzi*, Napoli, 2014, 280; A. TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, in *Corriere giur.*, 2015, 395; P. FARINA, *L'espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228 del 24 dicembre 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 248 s.; R. GIORDANO, *Considerazioni sul procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Riv. esec. forz.*, 2016, 647; A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 6^a ed., Milano, 2017, 1197; A. CRIVELLI, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Riv. esec. forz.*, 2016, 203; G. STASIO, *La costituzionalità del nuovo "accertamento" dell'obbligo del terzo, ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la ragionevole durata del processo*, in *Riv. esec. forz.*, 2019, 875; E. CAVUOTO, *La cognizione incidentale sui crediti nell'espropriazione forzata*, Napoli, 2017, 314; G. FELLONI (-M.C. VANZ), *Il pignoramento presso terzi*, in L. DITTRICH (a cura di), *Diritto processuale civile*, III, Torino, 2019, 3835. In senso contrario, F. RUSSO, *La tutela del terzo nell'espropriazione di crediti*, in *Giusto proc. civile*, 2013, 872 s., nonché, se ben intendo, A.L. BONAFINE, *L'ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c.: natura e possibili rimedi*, in *Riv. esec. forz.*, 2013, 393 e A. MERONE, *Opposizioni del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2017, 216

¹² M. BOVE, *La nuova disciplina in tema di espropriazione del credito*, cit., 17; A. SALETTI, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, cit., 14; S. VINCRE, *Brevi osservazioni sulle novità introdotte dalla l. 228/2012 nell'espropriazione presso terzi: la mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione (art. 549 c.p.c.)*, in *Riv. esec. forz.*, 2013, 70; P. FARINA, *L'espropriazione presso terzi*, cit., 248 s.; L. DURELLO, *Contributo allo studio della tutela del terzo nel processo esecutivo*, Napoli, 2016, 230 ss.; A. CRIVELLI, *L'accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Riv. esec. forz.*, 2016, 203. *Contra* A. CARRATTA, *Riforma del pignoramento presso terzi e accertamento dell'obbligo del terzo*, in *Giur. it.*, 2014, 1034; F. RUSSO, *La tutela del terzo nell'espropriazione*, cit., 874 ss.; R. GIORDANO, *L'espropriazione presso terzi*, in C. DELLE DONNE (a cura di), *La nuova espropriazione forzata*, Bologna, 2017, 523.

Con ciò, peraltro, non intendo negare che il curatore possa avere interesse ad una decisione sulla domanda di accertamento dell'obbligo del terzo, ancorché opti per l'improcedibilità della esecuzione. Con riferimento alla liquidazione giudiziale – che con l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza sostituirà il fallimento – l'art. 216, comma 10, CCI stabilisce che, qualora il curatore non subentra nella procedura esecutiva pendente, il giudice dell'esecuzione, su sua istanza, ne dichiara l'improcedibilità e restano fermi, in tal caso, gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori. Per quanto attiene al procedimento di espropriazione presso terzi, tali effetti, pur collegati alla notifica dell'atto di pignoramento, mi pare siano da ritenersi subordinati al perfezionamento dello stesso, che si realizza nel momento in cui si individua il suo oggetto. Per questa ragione, ogniqualvolta la dichiarazione manchi o il meccanismo della contestazione non possa operare, riterrei che il curatore, che voglia avvantaggiarsi degli effetti in parola, potrà avere interesse, ad una decisione sulla domanda di accertamento dell'obbligo del terzo¹³ o a proporla egli stesso: si tratterà però di capire come il curatore, che opti per l'improcedibilità dell'esecuzione, possa prendere parte, in sede esecutiva, al subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo.

Abstract

**ATTACHMENT TO THIRD PARTIES
AND BANKRUPTCY OF THE DEBTOR**

La nota si sofferma sulle conseguenze del fallimento del debitore esecutato sul giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo previsto dal previgente art. 548 c.p.c., con l'obiettivo di interrogarsi se la medesima disciplina valga a seguito della riforma di tale giudizio di cui alla l. n. 228/2012.

The comment focuses on the effects of the bankruptcy of the debtor on the proceedings to ascertain the debt of the third in the attachment to third parties proceedings, with the aim to face the question whether the same discipline applies after the reform provided by Law no. 212/12.

¹³ In senso differente, A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1206, per la quale a seguito dell'improcedibilità dell'esecuzione individuale il giudizio di accertamento entrerebbe in uno stato di quiescenza